

FEDERAZIONE REGIONALE SARDA ASSOCIAZIONI CORALI (FE.R.S.A.CO.)

S T A T U T O

Costituzione – Scopi – Sedi

Art.1

E' costituita la Federazione Regionale Sarda Associazioni Corali (FE.R.S.A.CO.), apartitica, senza fini di lucro, aderente alla Federazione Nazionale Italiana Associazioni Regionali Corali (FE.N.I.A.R.CO.).

Art.2

Nel rispetto assoluto dell'autonomia delle Associazioni aderenti, la Federazione si propone i seguenti scopi fondamentali:

- a. favorire la crescita e la consapevolezza delle competenze tecnico-musicali dei Direttori e dei Cantori delle Associazioni aderenti, attraverso seminari di studio, corsi di aggiornamento, corsi di didattica, convegni, destinati - in forme differenziate - sia ai Direttori, sia ai Cantori;
- b. sviluppare, incrementare e coordinare l'animazione e l'educazione musicale nel contesto socio-culturale del territorio della Regione.

A sostegno di questi obiettivi e per loro conferma, la Federazione indice, promuove ed organizza le seguenti attività:

- a. concorsi e rassegne;
- b. concerti di varia natura;
- c. biblioteca di consultazione;
- d. pubblicazioni, informazioni, edizioni nastro-discografiche;
- e. iniziative finalizzate al recupero delle tradizioni locali e alla diffusione di composizioni corali di qualsiasi epoca e paese;
- f. relazioni con Enti pubblici, privati, scolastici, turistici ed Istituti editoriali;
- g. scambi con organizzazioni similari italiane e straniere;
- h. una banca-dati delle attività corali della Sardegna.

Art.3

Per la realizzazione degli scopi statutari e qualora il numero di Associazioni di ciascuna Provincia lo rendesse necessario, la Federazione potrà avvalersi anche di strutture di base configurate in Consulte provinciali. Inoltre in caso di particolare necessità l'associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di lavoratori autonomi anche ricorrendo ai propri associati.

Art.4

La Federazione ha la sede legale nel Comune di Nuoro in Via La Maddalena, 26, e la sede amministrativa ed operativa presso la sede del Coro di appartenenza del Presidente, e/o presso altra sede idonea individuata dal Presidente.

TITOLO I
Ordinamento della Federazione
Gli Organi della Federazione

Art.5

Gli Organi della Federazione sono:

- a. l'Assemblea Generale;
- b. il Presidente;
- c. il Consiglio Direttivo;
- d. la Commissione Artistica;
- e. il Collegio dei Sindaci.

Le cariche, elettive, sono esercitate a titolo gratuito.

Il mandato è triennale e può essere rinnovato.

TITOLO II
L'Assemblea Generale

Art.6

L'Assemblea Generale è il massimo organo della Federazione, è ispirata a principi di democrazia e uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

E' composta da tutti i rappresentanti di ciascun Complesso in ragione di un delegato per ogni Coro associato, e il funzionamento della federazione è basato sulla volontà democraticamente espressa da ogni coro associato.

Ad essi è affidato il potere di voto, purché i rispettivi Cori di appartenenza siano in regola con le norme statutarie.

Ogni Coro è libero di indicare, di volta in volta, il proprio rappresentante mediante comunicazione scritta del proprio Direttivo alla Presidenza o alla Segreteria della Federazione.

L'Assemblea Generale è presieduta dal Presidente della Federazione o, in sua mancanza, dal Vicepresidente.

Alle riunioni dell'Assemblea e alle discussioni sono ammessi tutti gli altri Organi della Federazione, anche se non hanno diritto di voto.

Art.7

L'Assemblea Generale viene convocata dal Presidente della Federazione, in via ordinaria, due volte l'anno entro il 30 Ottobre per l'approvazione del bilancio Preventivo ed entro il 31 Marzo per il bilancio Consuntivo, ed in via straordinaria ogni qualvolta la convocazione sia stata richiesta per iscritto dal Consiglio Direttivo o dalla metà più uno dei cori associati, con l'indicazione motivata degli argomenti da trattare.

Art.8

La convocazione avviene con preavviso di 15 (quindici) giorni, sia per l'Assemblea Ordinaria che per l'Assemblea Straordinaria, mediante invio a tutti gli aventi diritto, dell'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo della riunione in prima ed in seconda convocazione ed, in allegato, l'elenco dei complessi corali con diritto al voto.

Di tale convocazione deve essere data comunicazione anche agli altri organi della Federazione (Consiglio Direttivo, Commissione Artistica e Collegio Sindacale).

Art.9

L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno dei voti rappresentati e, in seconda convocazione, un'ora dopo la prima, qualunque sia il numero degli associati, eccetto che per la modifica dello Statuto, per il quale si rimanda all'art.12.

Art.10

Di ogni Assemblea deve essere redatto il verbale circostanziato, trascritto in apposito libro, depositato presso la Sede Amministrativa della Federazione ed inviato in copia ai complessi associati.

I poteri dell'Assemblea Generale

Art.11

L'Assemblea Generale:

- a. elegge il Presidente della Federazione;
- b. elegge n.2 (due) componenti il Consiglio Direttivo Regionale per ogni Provincia (non appartenenti allo stesso complesso corale) e n. 5 (cinque) componenti il Collegio dei Sindaci (tre effettivi e due supplenti);
- c. discute, approva i bilanci preventivo e consuntivo o muove rilievi sulle relazioni riguardanti la gestione sociale;
- d. propone e approva eventuali modifiche allo Statuto;
- e. delibera su eventuali modifiche da apportare alle strutture tecniche ed organizzative. La nomina delle altre cariche sociali è di competenza del Consiglio Direttivo, che provvederà a farle, con votazione, nella prima seduta di insediamento.

Votazioni e Rappresentanza

Art.12

Le deliberazioni dell'Assemblea Generale sono prese a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto purchè maggiorenni ai sensi dell'art. 148, comma 8 lett. c) del TUIR D.P.R. 917/1986.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto al voto.

Per modificare lo Statuto occorre, in prima convocazione, la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione la seduta dell'Assemblea è valida con la presenza di almeno il 50% più uno degli Associati e approva le modifiche a maggioranza assoluta dei presenti.

La stessa persona non può rappresentare in assemblea più di un coro, oltre al proprio, con delega scritta.

TITOLO III

Il Presidente

Art.13

Il Presidente viene eletto, a scrutinio segreto, dall'Assemblea Generale fra i suoi componenti. L'eventuale e preliminare unanimità dei consensi su un candidato rende pleonastico il ricorso allo scrutinio segreto.

Il Presidente

- a. ha la rappresentanza legale della Federazione e ne firma gli atti;
- b. convoca e presiede l'Assemblea Generale;
- c. convoca l'Assemblea Generale, anche quando ne faccia richiesta la metà più uno dei membri dell'Assemblea stessa;
- d. convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
- e. convoca e presiede la Commissione Artistica ma senza diritto di voto;
- f. adotta tutti i provvedimenti di carattere d'urgenza ritenuti necessari, purché non finanziari;
- g. resta in carica fino al giorno in cui L'Assemblea Generale elegge il nuovo Presidente.

Art.14

Il Presidente è tenuto, sotto la sua responsabilità, a non consentire alcuna spesa eccedente i limiti del Bilancio Preventivo.

Il Vice Presidente

Art.15

Il Vice Presidente coadiuverà il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni e ne farà le veci in caso di suo impedimento.

TITOLO IV

Il Consiglio Direttivo

Art.16

Il Consiglio Direttivo della Federazione è composto:

- a. dal Presidente della Federazione, dai Consiglieri regionali, dal Presidente della Commissione Artistica, con diritto ad un voto ciascuno;
- b. dal Segretario Regionale (senza diritto di voto).

Modalità per le elezioni del Direttivo

Art.17

Le liste dei candidati per ogni Provincia debbono essere consegnate al tavolo della Presidenza durante le operazioni preliminari. Ogni lista può contenere tanti candidati quanti sono i Cori della Provincia associati alla Federazione (uno per Coro).

Chiunque, anche se assente, può essere candidato, purché tale candidatura:

a. sia stata formalizzata per iscritto dal Direttivo del Coro di appartenenza del candidato;

b. sia stata consegnata al tavolo della Presidenza durante le operazioni preliminari;

il Coro stesso risulti in regola con le norme statutarie.

Ciascun Delegato può esprimere due preferenze per ogni Provincia. Le votazioni avvengono per scrutinio segreto. Risultano eletti, per ogni Provincia, i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti, risulta eletto il più grande d'età. Nelle votazioni per l'elezione del Direttivo non sono ammesse deleghe.

I poteri del Consiglio Direttivo

Art.18

Il Consiglio Direttivo delibera su tutti gli affari generali della Federazione, regolandone l'attività al fine di assicurare il conseguimento degli scopi statutari. In particolare:

a. elegge al suo interno il Vice Presidente;

b. nomina, su proposta del Presidente, il Segretario Regionale;

c. nomina i componenti la Commissione Artistica, scegliendoli per due terzi fra i Direttori dei cori aderenti e per un terzo fra esperti esterni alla Federazione. In caso ciò non fosse possibile scegliendoli tutti fra i Direttori dei cori aderenti;

d. nomina il Cassiere;

e. determina l'ammontare delle quote associative annue;

f. predispose i bilanci preventivi e consuntivi;

g. rende esecutive le deliberazioni dell'Assemblea Generale;

h. rende esecutive (entro i limiti consentiti dalle risorse finanziarie) le deliberazioni della Commissione Artistica in materia di seminari di studio, corsi di aggiornamento, corsi di didattica, convegni, concorsi e rassegne, promossi in proprio o da altri;

i. accoglie l'ammissione delle Associazioni alla Federazione, con la formula del silenzio-assenso;

j. istituisce, qualora si mostrino utili, le Consulte provinciali;

k. conferisce procure sia generali, sia speciali;

l. propone eventuali modifiche allo Statuto.

Art.19

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente della Federazione almeno tre volte l'anno; esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica, con diritto di voto, e delibera a maggioranza semplice. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente. Non sono ammesse deleghe.

Art.20

I membri del Direttivo non possono assumere funzioni di rappresentanti delegati e non hanno voto nelle deliberazioni che riguardano il loro operato.

Art.21

Il Consiglio Direttivo deve essere convocato quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà più uno dei membri dello stesso Consiglio, con diritto di voto.

Art.22

Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono essere invitati, quali osservatori, il Collegio dei Sindaci e i Coordinatori delle Consulte provinciali.

Art.23

Il Consigliere regionale decade dal suo incarico in caso di mancata adesione alla Federazione del proprio coro o in seguito ad una mozione di sfiducia espressa da almeno 2/3 dei Delegati regionali della rispettiva Provincia e viene surrogato con il primo dei non eletti. Nel caso in cui la surroga non fosse possibile, i Delegati regionali della Provincia interessata, su convocazione del Presidente della Federazione, eleggono un nuovo Consigliere.

Art.24

In caso di dimissioni contemporanee dei due consiglieri regionali, rappresentanti la stessa Provincia, il Consiglio Direttivo procede alla surroga dei dimissionari con i primi dei non eletti. Nel caso in cui la surroga non fosse possibile, i Delegati regionali della Provincia interessata, su convocazione del Presidente della Federazione, eleggono i nuovi Consiglieri.

Decadenza del Consiglio Direttivo

Art.25

Il Consiglio Direttivo decade:

- a. per voto di sfiducia espresso dall'Assemblea Generale;
- b. per dimissioni della maggioranza (metà più uno) dei suoi componenti.

In tali casi, entro trenta giorni, dovrà essere convocata l'Assemblea Generale per la nuova elezione dell'intero Consiglio.

Art.26

I Consiglieri regionali, nella gestione delle attività provinciali, possono essere coadiuvati da un Coordinatore, nominato dalla rispettiva Consulta. In ogni caso, i Consiglieri e il Coordinatore non possono appartenere allo stesso Complesso corale.

TITOLO V

Il Segretario Regionale

Art.27

Il Segretario Regionale, nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente, cura:

- a. lo svolgimento delle attività, la gestione degli affari generali e le pratiche di carattere amministrativo e finanziario;
- b. funge da segretario delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Generale e delle quali redige i verbali;
- c. compila i bilanci annuali da sottoporre all'approvazione del Consiglio

Direttivo (i bilanci sono riferiti ad anno solare). Esprime, se richiesto, il proprio parere su tutti gli atti a lui demandati dallo Statuto. Il suo mandato coincide con quello del Presidente della Federazione ed è rinnovabile. Il Segretario Regionale può esercitare specifici compiti e funzioni di delega del Consiglio Direttivo.

TITOLO VI

Il Collegio dei Sindaci

Art.28

Il Collegio dei Sindaci, composto di tre membri effettivi e due supplenti, ha il controllo della gestione finanziaria della Federazione, con l'obbligo di riferirne al Consiglio Direttivo e all'Assemblea Generale, partecipandovi senza diritto di voto. La carica di Sindaco è incompatibile con altre nell'ambito degli Organi della Federazione.

Elezione del Collegio Sindacale

Art.29

Il Collegio Sindacale viene eletto - a scrutinio segreto - dall'Assemblea Generale, di norma, nella seduta in cui si elegge il Consiglio Direttivo. Viene consegnata alla Presidenza la lista dei candidati (almeno cinque) e fra essi ogni Delegato esprime una preferenza. La stessa persona non può rappresentare in assemblea più di un coro oltre il proprio, con delega scritta. Risultano eletti coloro che, nell'ordine, hanno riportato il maggior numero di voti: i primi tre sono Sindaci effettivi, gli altri due supplenti. Per gli altri adempimenti del Collegio Sindacale si fa riferimento all'art. 2397 e seguenti del C.C.

TITOLO VII

La Commissione Artistica

Art.30

La Commissione Artistica, nominata dal Consiglio Direttivo - come disposto dall'art. 18, lett. d) - è composta di 3 (tre) membri scelti per due terzi fra i direttori dei cori aderenti e per un terzo fra esperti esterni alla Federazione. In caso ciò non fosse possibile i membri sono scelti tutti fra i Direttori dei cori aderenti; Dura in carica tre anni e può essere riconfermata in parte o in toto. E' convocata ed è presieduta dal Presidente della Federazione il quale partecipa ma senza diritto di voto e si riunisce almeno una volta all'anno. Inoltre si potrà riunire ogni qualvolta la convocazione è stata richiesta per iscritto dai due terzi dei suoi componenti. I componenti vengono scelti fra quei musicisti che, sia a titolo personale che come direttori di coro, abbiano ottenuto riconoscimenti e premi in concorsi, rassegne o manifestazioni di particolare rilievo musicale - sia in ambito nazionale che internazionale - o che siano stati chiamati a far parte di commissioni giudicatrici di concorsi o rassegne corali. Il Presidente della Commissione Artistica fa parte di diritto del Consiglio Direttivo, con diritto di voto.

Compiti della Commissione Artistica

Art.31

La Commissione Artistica ha funzioni mandatarie nei confronti degli Organi della Federazione ed in particolare:

- a. stabilisce le iniziative utili ad elevare il livello artistico-musicale dei Complessi corali e dei loro Direttori;
- b. elabora, nell'ambito della sua competenza, i regolamenti di concorsi, rassegne, convegni ed altre manifestazioni musicali, indicando al Consiglio Direttivo i nomi dei Maestri da invitare nelle varie manifestazioni;
- c. promuove la pubblicazione di antologie, atti di convegni di studio, rubriche specializzate, etc. I suoi membri, inoltre, sono a disposizione – in forme e tempi da concordare di volta in volta – di chiunque desideri chiedere loro consigli e suggerimenti.

TITOLO VIII

Iscrizione alla Federazione

Art.32

Possono associarsi alla Federazione i Complessi corali non professionisti, con o senza ausilio strumentale, purché siano regolarmente costituiti in associazione.

Art.33

L'appartenenza alla Federazione, che comporta l'accettazione del presente Statuto, si ottiene:

- a. comunicando al Presidente della Federazione la volontà di aderire alla FERSACO, indicando esplicitamente l'anno di decorrenza;
- b. allegando l'atto costitutivo del Coro;
- c. indicando gli estremi del versamento della quota associativa annua. Il Presidente provvederà a dare tempestiva comunicazione dell'avvenuta iscrizione allegando copia dello statuto della Federazione.

Art.34

L'appartenenza alla Federazione dei Cori già iscritti si intende tacitamente rinnovata con il versamento della quota associativa effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di cui trattasi. Dopo tale periodo, trascorso senza che l'Associazione abbia regolarizzato la propria posizione e senza l'apporto di alcuna motivazione, la stessa verrà dichiarata decaduta. L'adesione alla Federazione dei Cori non ancora iscritti, verrà effettuata in qualunque periodo dell'anno, fermo restando che l'acquisizione del diritto di voto in Assemblea potrà essere esercitato soltanto a partire dall'anno immediatamente successivo a quello della prima iscrizione. Per i versamenti, fanno fede le ricevute bancarie, postali o altre aventi legale valore probatorio.

Abbandono della Federazione e riammissione

Art.35

I Complessi corali cesseranno di appartenere alla Federazione:

- a. per dimissioni;
- b. per mancato rinnovo della quota associativa entro i termini fissati dallo Statuto.

TITOLO IX

Entrate della Federazione

Art.36

Le entrate del bilancio annuale della Federazione sono costituite:

- a. dalle quote associative annue;
- b. dagli avanzi o residui d'esercizio;
- c. dai contributi di Enti, Associazioni, persone ed imprese.

Art.37

La Federazione può chiedere direttamente contributi, per le proprie attività istituzionali, a Ministeri, Enti regionali, Amministrazioni Provinciali e Comunali e ad altri Enti Locali Pubblici e/o Privati.

TITOLO X

Scioglimento della Federazione

Art.38

In caso di scioglimento della Federazione, l'Assemblea Generale, con voto favorevole di almeno tre quarti degli associati presenti, nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri insieme con le norme della liquidazione. Ai sensi dell'art 148 comma 8 lett. b) del TUIR D.P.R. 917/1986 in caso di scioglimento per qualunque causa l'associazione devolgerà il proprio patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art 3, comma 190, della L 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art 38 bis

ai sensi dell'art 148 comma 8 lett. a) del TUIR D.P.R. 917/1986: l'associazione non potrà mai distribuire durante l'intera sua vita, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, se non a favore di attività istituzionali statutariamente previste, o salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge ; ai sensi dell'art 148 comma 8 lett. c) del TUIR D.P.R. 917/1986: è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa; ai sensi dell'art 148 comma 8 lett. f) del TUIR D.P.R. 917/1986: la quota o il contributo associativo sono intrasmissibili ad eccezione del trasferimento a causa di morte. La quota o il contributo associativo non sono rivalutabili.

Disposizioni finali

Art.39

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile